



*Consiglio regionale*

## **Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 2 (Clausola Valutativa)**

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta, al Comitato per la Legislazione, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
  - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna ASL;
  - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
  - c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 3  
(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali ed allocate alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 84/7 del 28.2.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE